

## LE PRINCIPALI NEWS DI MARZO

### TASSATI GLI ACCORDI POST CESSIONE QUOTE TRA SOCI DI SRL

Con risposta a interpello n. 50/E/2025 l'Agenzia delle entrate si esprime sulla tassazione delle plusvalenze realizzate dai soci di Srl che hanno percepito somme sulla base di pattuizioni contrattuali successive all'atto di cessione delle proprie quote.

Ritiene l'Agenzia delle entrate che ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 68, comma 6, Tuir, occorrerà confrontare il corrispettivo percepito e indicato nell'atto di cessione, con il valore rideterminato delle partecipazioni.

**(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 50/E/2025)**

### RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI: NUOVE PRECISAZIONI DALLA CASSAZIONE

La responsabilità penale del direttore lavori non emerge dall'incarico formale, ma dai fatti di causa, questo il dettato della sentenza n. 5003/2025 della Corte di Cassazione, IV sezione penale.

**(Cassazione, sentenza n. 5003/2025)**

### BONUS PER LE NUOVE ASSUNZIONI

La recente circolare di Assonime n. 3/2025, pubblicata il 27 febbraio, evidenzia alcuni temi rilevanti riguardanti il *bonus* per le nuove assunzioni introdotto con la Legge di Bilancio 2024, con particolare attenzione agli errori contabili e alle modalità di verifica dell'incremento occupazionale per gli enti non commerciali.

**(Assonime, n. 3/2025)**

### RIMBORSO CHILOMETRICO ASSOCIATI

Con l'ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha statuito che il rimborso chilometrico, versato da un'associazione professionale ai singoli professionisti della stessa è interamente deducibile e non sconta i limiti previsti dall'articolo 164, Tuir.

**(Cassazione, ordinanza n. 4226/2025)**

### DICHIARAZIONE IVA E CPB

Dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2025 è possibile inviare la Dichiarazione Iva 2025 anno di imposta 2024. Relativamente ai soggetti che hanno aderito al CPB, beneficiari di un credito Iva, per i periodi oggetto di concordato, si ricorda la possibilità di fruire:

- di un limite più elevato per chiedere a rimborso l'eccedenza di credito Iva;
- nonché per compensarla "orizzontalmente", senza l'obbligo del visto di conformità.

In merito giova ricordare che l'Agenzia delle entrate sul tema si è espressa con una *faq* datata 24 febbraio ove, rispetto al seguente quesito:

“un soggetto che aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, le agevolazioni previste ai fini Iva dall'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 possono essere riconosciute già a partire dall'anno 2024, ossia dal primo dei 2 anni di decorrenza del concordato?”  
ha risposto in senso affermativo.

**(Agenzia delle entrate, *faq* del 24 febbraio 2025)**

## **CORRETTA INDICAZIONE IN FATTURA**

Con la sentenza n. 3225 dell'8 febbraio la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del c.d. *reverse charge*, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.

**(Cassazione, sentenza n. 3225/2025)**